




*Tribunale Amministrativo Regionale  
per l'Emilia Romagna  
Sede di Bologna*



*Relazione di apertura  
dell'Anno Giudiziario 2015*

INAUGURAZIONE  
ANNO GIUDIZIARIO 2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA -

**Michele PERRELLI**

INTERVENTI

◆ **Silvia COPPARI**

*Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa*

◆ **Fabio MATTEI**

*Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi  
(A.N.M.A.)*

◆ **Francesco PAOLUCCI**

*Decano dell'Avvocatura amministrativa Bolognese*

**APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2015**

## SALUTI E RINGRAZIAMENTI

Saluto e ringrazio, innanzitutto, tutti coloro che hanno voluto partecipare alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario del T.A.R. Emilia -Romagna: Autorità civili, religiose e militari, Pubblici Amministratori, Magistrati ordinari, contabili e tributari, Docenti universitari, Avvocati del libero foro, dello Stato e delle Avvocature pubbliche. Non faccio citazioni personali perché la mia recentissima entrata in funzione in questa Sede mi sottoporrebbe a non pochi rischi di omissioni o errori.

Innanzitutto un deferente augurio di buon lavoro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guida con l'esempio ed arbitro con la profonda conoscenza delle Istituzioni nel cammino di risveglio dell'Italia non solo per la ripresa economico sociale della Nazione, a partire dall'innalzamento della occupazione, specie giovanile.

Un ringraziamento va al personale amministrativo del Tribunale, la cui collaborazione ha consentito i buoni risultati esposti nelle allegate tabelle statistiche ed è indispensabile per lo svolgimento dei compiti d'Istituto. Personale in servizio di sole 15 unità sul di per sé esiguo organico (18) e che vede la mancanza del DBA-referente per l'informatica, dopo il trasferimento dell'ing. Alessandro Trio non sostituito dal 1° gennaio 2014. Quella dell'Amministratore del Data Base è qualifica professionale importantissima all'avvento dell'ormai vicino 1° luglio 2015 di entrata in vigore, a regime, del Processo Amministrativo Digitale.



E' doveroso qui ricordare che l'impegno lavorativo del personale Amministrativo è supportato dalla sapiente ed abile direzione del Segretario Generale avv. Caterina Grechi –all'opera contemporaneamente nella Sezione staccata di Parma- che ringrazio anche per la piena e preziosa collaborazione offerta all'avvio della mia Presidenza.

Un saluto augurale al collega Bruno Lelli che lascia questo Tribunale per assumere le funzioni di Presidente di Sezione nel TAR Campania a Napoli dove dovrà coniugare la sua indole di uomo tranquillo con la pressione dei numeri delle sopravvenienze. Sono convinto, stimando Lelli ed avendo lavorato quale Presidente a Napoli, che ne uscirà arricchita la Magistratura Amministrativa.

Quale precursore in materia (la convenzione tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento ed il TRGA per il Trentino-Alto Adige firmata dal Presidente Filippo Marzano la contrattai nel 1997) sono contento che anche per il 2015 sia stata resa operativa per 12 specializzandi la convenzione tra la Scuola di specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti" dell'Alma Mater e questo Tribunale. E ringrazio il Consigliere Umberto Giovannini che tanto ha reso possibile con la sua disponibilità alla organizzazione ed alla gestione degli stage.

Infine un particolare ringraziamento per l'opera dei mezzi di Informazione e della Stampa locale che premurosamente seguono le quotidiane realtà dei loro ambiti divulgativi anche attraverso le lenti delle Sentenze ed Ordinanze di questo Tribunale Regionale Amministrativo, in tal modo contribuendo alla diffusione di un concetto della Legalità a tutto tondo e non soltanto ancorato al contrasto della criminalità.

## LE AZIONI IN CORSO PRESSO IL TAR

### *Problemi, prospettive ed auspici.*

Ho l'occasione ed il piacere di comunicare che nella prossima settimana si concluderà l'operazione di "dematerializzazione" di 3110 fascicoli cartacei pendenti (dal 2005 al 2010), condotta da un apposito Team inviatici dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con la digitalizzazione in formato immagine e testuale di tutti gli atti e documenti in quei fascicoli presenti. Siffatta operazione, saldandosi con gli obblighi derivanti dall'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (art. 136) ha la finalità di consentire il risultato della completa compulsazione del fascicolo di causa in via telematica da parte degli Utenti del sistema, con l'apertura e la visualizzazione di tutti i documenti per i Magistrati e gli Avvocati, relativamente ai ricorsi da loro patrocinati, attraverso il sito Internet della Giustizia Amministrativa.

Il che dovrebbe comportare, oltre ai benefici evidenziati, anche la drastica riduzione delle alligazioni cartacee con beneficio dei nostri archivi e di tutti gli addetti ai lavori operanti sia all'interno del TAR che negli studi legali. E' però indispensabile che il deposito degli atti in forma digitale tenda ad essere pieno e si azzerino quegli scostamenti, anche corposi, tant'è che per i ricorsi circa il 25% e per i documenti fino al 45%, sono depositati solo in forma cartacea.

Peraltro si dovrebbe anche indagare per capire la maggiore diligenza delle parti nel deposito digitale delle memorie di costituzione, delle

memorie difensive e di quelle di replica: quasi che i difensori solo all'approssimarsi della decisione della causa utilizzino tutti i mezzi a loro disposizione per far conoscere ai componenti del Collegio giudicante gli atti di causa.

Il ricordato duplice impegno professionale dell'avv. Grechi, unitamente alla mia trascorsa esperienza di Presidente a Parma, dovrebbero consentire un non accidentato percorso nell'imminenza dell'assunzione in questa Sede dei compiti della Sezione staccata, soppressa per legge. Deve però sottolinearsi che alla ristrettezza dei tempi (1° luglio prossimo) non corrisponde la necessaria attenzione per la sistemazione dei magistrati e degli impiegati che verranno qui a svolgere l'attività di Istituto, essendo impensabile che alla sopravvenienza di circa 400 ricorsi annuali si possa far fronte con la sola rimaneggiata forza lavoro presente attualmente a Bologna. La pianta Organica della Sezione staccata, 9 unità di cui 7 in servizio, dovrà quindi sommarsi a quella di Bologna e detta sopravvenienza dovrà necessariamente ripercuotersi su tutte le determinazioni in itinere relativamente al cambio di sede di questo Tribunale, perché è sbagliato non prevedere il posto di lavoro per i Magistrati e gli Amministrativi che si sono visti sopprimere la Sede di lavoro per legge.

Ma quello che più preoccupa è che la scontata carenza di Magistrati, almeno sino alla conclusione del Concorso a 45 posti di Referendario appena bandito, e la scarsità di forza lavoro renderà difficile l'aggressione



dello zoccolo duro dei ricorsi pendenti che assommano a 5139 al 31.12.2014: ben oltre il quadruplo dei 1200 ricorsi depositati nel corso dell'anno. Il che significa che per la media di attesa dei tempi di giudizio, individuabile in oltre 4 anni, la sede di Bologna si colloca al 22° posto, seguita da Venezia, Napoli, Reggio Calabria, Salerno, Ancona, Catanzaro e Catania. Con la dovuta ammirazione per le raffrontabili Sedi di Lecce, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Palermo, Genova e Bari dove i tempi medi di durata dei giudizi rientrano nei tre anni.

Oltre all'affinamento di tecniche organizzative non vi è ragionevole speranza nel breve periodo di un deciso miglioramento della situazione se non ricorrendo all'ausilio di un adeguato numero di tirocinanti che coadiuvando l'attività dei Magistrati con ricerche mirate e preparazione del fascicolo per la decisione della causa (il lavoro che è svolto in Cassazione dall'Ufficio del Massimario) potrebbero agevolare un incremento della produttività annua pro capite. Infatti sul punto è bene chiarire che, allo stato, solo un intervento esterno può rendere praticabile il detto percorso: intervento che io auspico e solleciterò alla Regione perché, in quel profluvio di somme proprie e dell'Unione Europea destinate alla Formazione professionale, sia in grado di procurare un più che legittimo incremento retributivo collegato alla formazione/lavoro in "informatica giuridica". La richiesta trova base normativa nell'art. 73 del D.L. 21.6.2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98, che regola il "Tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari" e al co.17 reca

“Al fine di favorire l’accesso allo stage è in ogni caso consentito l’apporto finanziario di terzi, ANCHE MEDIANTE L’ISTITUZIONE DI APPOSITE BORSE DI STUDIO.

Peraltro, l’art.50bis co. 1 del d.l. 24.6.2014, n.90 (L. n114/2014) ha aggiunto all’art. 73 citato i commi 8bis e 8 ter che così recano:

**8-bis.** Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

**8-ter.** Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.<sup>(246)</sup>

La conseguenza è stata il blocco di ogni ulteriore approdo di tirocinanti presso le strutture Giudiziarie Amministrative, non dotate di fondi da destinare alla specifica attività: con la sola vana speranza di ottenere dal Ministero della Giustizia una quota parte delle già scarse risorse finanziarie attribuite.



Quindi solo un intervento esterno può sbloccare la situazione e auspico che i Consigli degli Ordini degli Avvocati e le numerose Facoltà di Giurisprudenza della Regione, nonché le forze politiche più sensibili ai temi della Giustizia Amministrativa diano il loro determinante contributo perché l'idea possa concretizzarsi con beneficio per l'attività di questo Tribunale ed anche di alcuni giovani laureati, specializzati e dottorandi di ricerca che si sentano portati verso l'approfondimento del Diritto Amministrativo.

D'altra parte l'eliminazione dell'arretrato per il raggiungimento di un regime fisiologico in base al quale bisognerebbe sempre assicurare la decisione del ricorso al più tardi entro il triennio dal suo deposito è non solo doverosa, perché una giustizia tardiva è in buona parte denegata, ma anche necessaria per rimanere indenni dagli strali della c.d Legge Pinto che impegnando rilevanti risorse economiche per risarcire – secondo i criteri imposti dalla Commissione Europea per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo – il danno arrecato dalla insopportabile lungaggine dei Giudizi sottrae risorse alla migliore Organizzazione Giudiziaria.

Ebbene, la mai troppo lodata lungimiranza del Codificatore del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ha titolato l'art. 16 dell'All 2 (Norme di attuazione) "Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività". Dopo le prime incertezze, con il DPCM 27.3.2013 attuativo la programmazione di Udienze straordinarie ha portato notevoli benefici nel 2013 e nel 2014 e

siamo in attesa che anche per il 2015 sia predisposto apposito progetto concordato dall'apparato del Segretariato Generale (che per noi è come il Ministero della giustizia rispetto a CSM), il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e le OO. SS. dei dipendenti amministrativi.

Questo Tribunale è pronto a chiedere di partecipare al progetto programmando/predisponendo appositi Ruoli aggiunti per formarne i ruoli delle Udienze straordinarie realizzabili con ricorsi ante 2010, per i quali vi sia ancora un interesse alla trattazione.

### **Osservazioni conclusive**

In tempi di crisi economica e di recessione quali quelli presenti, i Magistrati devono avere massimamente chiaro il concetto per cui bisogna mirare sempre alla Giustizia attraverso l'obbedienza alla legge, non alla mera osservanza di questa, che mortifica l'individuo. Del resto con il sovraffollamento normativo imperante e con la opacità raggiunta dal concetto di gerarchia delle Fonti solo la coscienza dei doveri del Magistrato può fornire la bussola per non smarrirsi.

Ed è di appena di due giorni fa il magistero del Presidente della Repubblica che ha esortato i magistrati a rifuggere dal protagonismo senza chiudersi nelle vesti di burocratici amministratori.

Nel 1949, in un momento in cui la Nazione doveva curarsi dalle tante ferite inferte al vivere civile dalla guerra e dalle contrapposizioni ideologiche, Francesco Vito - docente di Economia Politica dell'Università Cattolica di Milano in quell'Istituto di Scienze Economiche dove si

formarono diverse generazioni di studiosi tra i quali Amintore Fanfani, Beniamino Andreatta, Siro Lombardini e Alberto Quadrio Curzio - dette alle stampe il manuale dal titolo “L’economia al servizio dell’Uomo” ponendo dei paletti al “mercato di pura concorrenza” e considerando centrale il problema della distribuzione del reddito e dei servizi sociali. L’economista sommo considerava che “la realtà si presenta sempre nella sua totalità e complessità. L’adeguamento dei mezzi limitati ai fini ha sempre riflessi etici, politici, giuridici e via dicendo. Perciò non esiste un atto economico separato da un atto etico, politico, giuridico ..”.

E’ troppo sperare che proprio dal Giudice Amministrativo, a ragione individuato (e spesso colpevolizzato) come il giudice della economia in quanto innanzi a lui vengono proposte le questioni dell’esercizio del potere da parte dei centri di regolazione (Autorità indipendenti) e di spesa, ci sia un forte richiamo per “La Giustizia al servizio dell’uomo”: in particolare a salvaguardia di tutti i principi fondamentali che presidiano il rispetto della dignità dell’Uomo, per prima quella derivante dall’effettivo esercizio del diritto al lavoro?

Una sommessa considerazione ritengo di dover formulare in ordine al novellato art. 111 Cost. con precipuo riferimento al campo della Giustizia Amministrativa.

Fermo e assoluto il principio della terzietà del giudice, con tutto il necessario bagaglio di guarentigie per la indipendenza interna ed esterna, deve – a mio avviso – trovare migliore attuazione il principio di parità delle parti perché dall’ormai conseguito piano del processo possa inverarsi anche sul piano sostanziale. In più chiari termini ritengo che possa e debba essere



incentivata quell'Amministrazione per consenso disegnata 25 anni fa nella innovatrice L. 241/90, ma la cui attuazione si disperde ed involge ogni qual volta si è sul punto di superare quella che Massimo Severo Giannini icasticamente definiva "l'improvvida intermediazione amministrativa".

Infine una invocazione perché il Giudice Amministrativo, pur pressato dall'arretrato e dalla mole incombente dei ricorsi non abbandoni quella che è stata una sua prerogativa: non fermarsi nelle sentenze al rescindente con l'annullamento dell'oggetto dell'impugnazione, ma avere particolare cura del "rescissorio" perché al di là dell'effetto conformativo venga mostrata alla Pubblica Amministrazione la legittima misura dell'esercizio del Potere.

Dopo queste considerazioni do spazio agli interventi della Collega componente del C.P.G.A. del Collega Segretario Generale dell'A.M.N.A. e dell'Avvocato Francesco Paolucci Decano degli Avvocati amministrativisti Bolognesi, per poi dichiarare aperto l'Anno Giudiziario 2015 presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

# **GIURISPRUDENZA RILEVANTE**

**ANNO 2014**

Consigliere Estensore Ugo Di Benedetto

Sezione I

Ordinanza n. 1147 del 27 novembre 2014

Con l'ordinanza n. 1147 del 27/11/2014 è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui riduce fino al 31 ottobre 2014 soltanto per gli Avvocati dello Stato, il trattenimento in servizio degli stessi già disposto con formale provvedimento.

La questione oltre che per il diritto interno (ritenuta assimilazione del regime dell'Avvocatura dello Stato allo stato giuridico dei magistrati) concerne la rilevanza dell'Ordinamento giuridico italiano dei principi dell'Unione Europea e delle decisioni della Corte di Giustizia U.E.. Il riferimento è agli artt. 1, 2 e 6 paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 6 novembre 2011 nella causa c-286/12, laddove proprio con riferimento alla drastica riduzione dell'età per il collocamento a riposo di giudici, procuratori, notai, la Corte ha evidenziato la necessità del rispetto del principio di proporzionalità nel caso in cui il legislatore ritenga di abbassare bruscamente e considerevolmente il limite di età per la cessazione obbligatoria dell'attività, dovendosi garantire misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento delle persone interessate.

Tale abbassamento del limite di età per la cessazione servizio era stato qualificato dalla corte di giustizia come "brusco" e, quindi, lesivo del principio di proporzionalità, perché disposto con un preavviso oscillante tra i sei mesi e l'anno (punto 69 della decisione).



Sentenza n. 41 del 21 gennaio 2015

Con la decisione n. 41 del 21 gennaio 2015 sono stati affermati interessanti principi in materia di accesso agli atti dei soggetti privati concessionari di pubblici servizi rilevando in generale che il diritto di accesso ha fonte legislativa e, pertanto, non può essere escluso o limitato dalle diverse previsioni del contratto collettivo (che nel caso concreto avevano limitato l'accesso agli atti da parte dei dipendenti introducendo un rigoroso limite temporale). In particolare per quanto concerne Poste Italiane S.p.A. l'ha ritenuta soggetta al diritto di accesso agli atti sottolineando che non ha rilievo la riduzione delle funzioni di servizio pubblico svolte in via esclusiva dall'Ente Poste per effetto della nuova regolamentazione di liberalizzazione del settore postale in quanto, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 31 marzo 2011, n. 58, restano, comunque, affidati i compiti esclusivi per lo svolgimento del cosiddetto servizio universale, oltretutto di notificazione degli atti giudiziari, per cui l'attività dell'Ente Poste, nonostante la liberalizzazione del settore, non è diventata soltanto un'attività privatistica di impresa.

Sentenza n. 1146 del 27 novembre 2014

La decisione ha preso posizione sull'ammissibilità dell'avvalimento del solo requisito della "capacità economica e finanziaria", ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti, che è diretto ad assicurare la solvibilità e l'affidamento del soggetto affidatario del servizio distinguendolo, quindi, dall'avvalimento dei requisiti di capacità tecnica richiesti per partecipare alla gara.

Il primo obbliga l'impresa ausiliaria a rispondere, con le proprie e complessive risorse economiche, quando insorga un problema di inadempimento in sede esecutiva, senza che ciò implichi la necessità di mettere a disposizione o di indicare nel contratto di avvalimento gli aspetti specifici dell'organizzazione dell'impresa ausiliaria stessa.

Consigliere Estensore Sergio Fina

Sezione II

Sentenza n. 754 del 14 luglio 2014

L'art. 49/8° co. Del D.Lgs. n. 163/2006 vieta unicamente che alla stessa gara possano partecipare sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata, ma non impedisce che le imprese anzidette possano partecipare ad una gara diversa rispetto a quella in cui opera il contratto di avvalimento.

La distinzione, operata dal disciplinare, dell'oggetto della gara in differenti lotti non autorizza a ritenere la partecipazione ai lotti come partecipazione a gare tra loro separate.

Nella specie, peraltro, unica è la documentazione di gara ed unico è il procedimento di aggiudicazione ed inoltre, la natura delle attività previste dai vari lotti è differenziata in ordine alla tipologia, ma conserva una sua unitarietà nel quadro complessivo dell'oggetto del bando e dei servizi da prestare.

Sezione II

Sentenza n. 679 del 23 giugno 2014

Ai sensi dell'art. 68 del Codice dei Contratti per la parte relativa al criterio di equivalenza – commi 4° e 6° -, deve precisarsi che non incombe sulla Stazione Appaltante, ma sull'offerente la prova, peraltro da rendere all'interno dell'offerta stessa o con separata dichiarazione allegata a quest'ultima, in ordine all'equipollenza delle soluzioni tecniche adottate rispetto alle specifiche tecniche previste dal bando di gara.

Cons. Estensore Umberto Giovannini

Sezione II

Sentenza n. 1061 del 10 novembre 2014

La sentenza ha riguardo alla questione relativa alla possibilità per l'igienista dentale (professionista in possesso del titolo di studio della laurea triennale, laurea magistrale e specializzazione,) di essere autorizzato ad aprire un proprio studio professionale in completa autonomia dalla "supervisione" dell'odontoiatra e dalla ubicazione dello studio di quest'ultimo. Sulla base di un'interpretazione della specifica normativa in materia, rispettosa e coerente con il principio costituzionale di tutela della salute dei cittadini, il T.A.R. ha ritenuto che l'apertura di uno studio professionale da parte dell'igienista dentale non possa prescindere dal necessario collegamento fisico e terapeutico con lo studio e la figura professionale dell'odontoiatra.

Sentenza n. 1295 del 23 dicembre 2014

Ricorso RG 871/2013

Parte ricorrente non ha chiesto l'annullamento degli atti amministrativi impugnati ma una pronuncia dichiarativa della nullità degli stessi ex art. 21 septies della L. 241/90. Il T.A.R. respinge il ricorso sul presupposto – condiviso dal prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa – che i casi di nullità di cui alla riferita norma - siano un "numerus clausus", nei quali non rientra la fattispecie del provvedimento amministrativo adottato in violazione della normativa comunitaria (sia in caso di recepimento della stessa nell'ordinamento italiano sia in caso contrario).



Cons. Estensore Italo CASO

Sezione, I, 31/10/2014 n. 1041

Appalto pubblico - Dichiarazione possesso requisiti ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006

- Necessità di esclusione dalla gara per omessa menzione di precedente risoluzione di un contratto per gravi inadempienze

L'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 (relativo alla fattispecie escludente delle ditte “... *che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante*”) impone la dichiarazione delle pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti. Non è necessario che le pregresse infrazioni siano state oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, essendo sufficiente il verificarsi del fatto storico della risoluzione del contratto.

---

Sezione, I, 21 marzo 2014 n. 321

Appalto pubblico - Interesse all'impugnativa di una norma di gara - Carezza dell'interesse quando la *lex specialis*, benché in parte illegittima, non abbia in concreto inciso sull'esito negativo della partecipazione dell'impresa alla selezione

Quando si deducono vizi delle norme di gara che, se fondati, determinerebbero l'integrale rinnovazione della procedura selettiva, va negata la sussistenza dell'interesse al ricorso a chi da quelle irregolarità non ha subito alcun reale pregiudizio, perché risulta incontrovertibile che l'esito della gara l'avrebbe visto comunque soccombente, anche ove quella previsione della *lex specialis* non fosse stata applicata. La c.d. “prova di resistenza” può essere utilizzata non solo quando si fa valere un interesse “finale” al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato, ma altresì quando si fa valere l'interesse “strumentale” alla riedizione dell'intera gara.

Sezione I, 4 aprile 2014 n. 380

Edilizia - Contributo di costruzione - Pagamento in buona fede a funzionario infedele - Estinzione dell'obbligazione in applicazione del principio dell'apparenza giuridica

L'art. 1189 cod.civ. – il quale riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato (da circostanze univoche e concludenti riferibili al creditore) a riceverlo – si applica, all'ipotesi in cui il pagamento viene effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del medesimo creditore effettivo.

Ugo De Carlo

Primo Referendario Estensore

Sezione I

Sentenza n. 1034 del 30 ottobre 2014


Non vi è preclusione ex art. 2042 c.c. ad esercitare distintamente l'azione di risarcimento e l'azione di arricchimento essendo rivolte verso soggetti diversi. In merito al ricorso ex art. 2041, l'unica questione rilevante sarà l'eventuale entità del risarcimento ottenuto. Essa, infatti, inciderà sul quantum del depauperamento, fino al limite ad annullarlo ed a far venir meno eventualmente l'interesse al ricorso.

**ATTIVITA' T.A.R. ANNO 2014**

**STATISTICA**




## STATISTICA GENERALE ULTIMO TRIENNIO



**RICORSI PENDENTI AL 31 12 2014  
SUDDIVISI PER ANNO DI DEPOSITO**

| <b>ANNO DI DEPOSITO</b> | <b>RICORSI PENDENTI</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| 1980                    | 1                       |
| 1984                    | 1                       |
| 1994                    | 1                       |
| 2000                    | 2                       |
| 2003                    | 7                       |
| 2004                    | 4                       |
| 2005                    | 4                       |
| 2006                    | 22                      |
| 2007                    | 178                     |
| 2008                    | 221                     |
| 2009                    | 713                     |
| 2010                    | 958                     |
| 2011                    | 783                     |
| 2012                    | 744                     |
| 2013                    | 635                     |
| 2014                    | 866                     |
| <b>TOTALE</b>           | <b>5140</b>             |





## RICORSI PENDENTI


□ 1980 ■ 1984 □ 1994 □ 2000 ■ 2003 □ 2004 ■ 2005 ■ 2006 □ 2007 □ 2008 ■ 2009 ■ 2010  
 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 □ 2014



**PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NELL'ANNO**  
**SUDDIVISI PER TIPOLOGIA**

| <b>TIPO PROVVEDIMENTO</b> | <b>DEFINISCONO</b> | <b>NON<br/>DEFINISCONO</b> | <b>TOTALE</b> |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| Sentenza                  | 858                | 1                          | 859           |
| Sentenza breve            | 258                | 0                          | 258           |
| Decreto Decisorio         | 610                | 1                          | 611           |
| Ordinanza cautelare       | 1                  | 546                        | 547           |
| Decreto cautelare         | 0                  | 64                         | 64            |
| Ordinanza collegiale      | 13                 | 144                        | 157           |
| Decreto presidenziale     | 17                 | 8                          | 25            |
| Decreto ingiuntivo        | 22                 | 0                          | 22            |
| Decreto collegiale        | 3                  | 1                          | 4             |
| Ordinanza presidenziale   | 1                  | 1                          | 2             |


## RICORSI DEPOSITATI NEGLI ANNI 2010 – 2014 RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI



- Ricorsi depositati
- *di cui con istanza cautelare*
- *di cui senza istanza cautelare*
- *di cui con richiesta di misure cautelari urgenti*


# PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

## DEPOSITO ATTI DIGITALI ANNO 2014






**DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO  
EMESSE NEL 2014 SU SENTENZE TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA  
TOTALE N. 247**




**DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO  
EMESSE NEL 2014 SU ORDINANZE TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA  
TOTALE N. 175**




# PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

## ISTANZE DI AMMISSIONE ANNI 2007 - 2014



## DECISIONI DELLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2014



**TABELLA TEMPI DI ATTESA DECISIONE**

**(PREVISIONE)**

| <b>TRIBUNALE</b> | <b>PENDENTI AL<br/>31.12.2014</b> | <b>SOPRAVVENUTI<br/>2014</b> | <b>ATTESA DI<br/>DECISIONE</b> |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| AQUILA           | 2.378                             | 895                          | 2,65                           |
| PESCARA          | 417                               | 429                          | 1,02                           |
| POTENZA          | 1982                              | 955                          | 2,11                           |
| CATANZARO        | 2.096                             | 2.155                        | 5,61                           |
| REGGIO CALABRIA  | 4.028                             | 858                          | 4,69                           |
| NAPOLI           | 30.543                            | 6.773                        | 4,50                           |
| SALERNO          | 13.639                            | 2.827                        | 4,82                           |
| BOLOGNA          | 5.139                             | 1.200                        | 4,28                           |
| PARMA            | 972                               | 378                          | 2,57                           |
| TRIESTE          | 842                               | 478                          | 1,76                           |
| LATINA           | 3.759                             | 887                          | 4,23                           |
| ROMA             | 70.580                            | 16.855                       | 4,18                           |
| GENOVA           | 4.038                             | 1.384                        | 2,91                           |
| BRESCIA          | 4.025                             | 1.720                        | 2,34                           |
| MILANO           | 9.258                             | 3.629                        | 2,55                           |
| ANCONA           | 4.721                             | 877                          | 5,38                           |
| CAMPOBASSO       | 978                               | 464                          | 2,10                           |
| TORINO           | 3.989                             | 1.544                        | 1,50                           |
| BARI             | 4.965                             | 1.670                        | 2,97                           |
| LECCE            | 4.781                             | 3.124                        | 1,53                           |
| CAGLIARI         | 3.459                             | 1.395                        | 2,47                           |
| CATANIA          | 19.662                            | 3.203                        | 15,49                          |
| PALERMO          | 11.881                            | 4.206                        | 2,82                           |
| FIRENZE          | 8.097                             | 2.222                        | 364                            |
| BOLZANO          | 612                               | 427                          | 1,43                           |
| TRENTO           | 356                               | 505                          | 0,70                           |
| PERUGIA          | 2.029                             | 861                          | 2,35                           |
| AOSTA            | 63                                | 77                           | 0,81                           |
| VENEZIA          | 7.946                             | 1.817                        | 4,37                           |



**TABELLA RIEPILOGATIVA TEMPI DI ATTESA DECISIONE**

**(PREVISIONE)**

|    | <b>TRIBUNALE</b> | <b>TEMPO DI ATTESA DELLA DECISIONE</b> |
|----|------------------|--|
| 1  | TRENTO           | 0,70                                   |
| 2  | AOSTA            | 0,81                                   |
| 3  | PESCARA          | 1,02                                   |
| 4  | BOLZANO          | 1,43                                   |
| 5  | LECCE            | 1,53                                   |
| 6  | TRIESTE          | 1,76                                   |
| 7  | CAMPOBASSO       | 2,10                                   |
| 8  | POTENZA          | 2,11                                   |
| 9  | BRESCIA          | 2,34                                   |
| 10 | PERUGIA          | 2,35                                   |
| 11 | CAGLIARI         | 2,47                                   |
| 12 | MILANO           | 2,55                                   |
| 13 | PARMA            | 2,57                                   |
| 14 | TORINO           | 2,58                                   |
| 15 | AQUILA           | 2,65                                   |
| 16 | PALERMO          | 2,82                                   |
| 17 | GENOVA           | 2,91                                   |
| 18 | BARI             | 2,97                                   |
| 19 | FIRENZE          | 3,64                                   |
| 20 | ROMA             | 4,18                                   |
| 21 | LATINA           | 4,23                                   |
| 22 | BOLOGNA          | 4,28                                   |
| 23 | VENEZIA          | 4,37                                   |
| 24 | NAPOLI           | 4,50                                   |
| 25 | REGGIO CALABRIA  | 4,69                                   |
| 26 | SALERNO          | 4,82                                   |
| 27 | ANCONA           | 5,38                                   |
| 28 | CATANZARO        | 5,61                                   |
| 29 | CATANIA          | 15,49                                  |